

**CONSORZIO SERVIZI SOCIALI  
IN.RE.TE.**

**Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per alunni con disabilità  
Capitolato d'Oneri**

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto l'affidamento da parte del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. (d'ora in poi Consorzio) del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per gli alunni con disabilità compreso nell'allegato IX del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, CPC 93, CPV 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per disabili).

Il servizio per l'integrazione scolastica è di competenza comunale e la gestione è stata assunta dal Consorzio a seguito di delega conferita da trentotto Comuni associati.

Il servizio concorre, nell'ambito del "*Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con disturbo specifico dell'apprendimento o con esigenze educative speciali*", sottoscritto con gli Enti e le Istituzioni scolastiche, a favorire e sostenere il processo di integrazione scolastica e formativa dell'alunno con disabilità.

Qualora si individui la necessità di assicurare l'assistenza scolastica è compito della scuola attivare attraverso il proprio personale A.T.A. "l'assistenza di base" intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13 comma 3 della L.104/92.

E' compito invece del Comune di residenza dell'alunno provvedere ad attivare "l'assistenza scolastica specialistica" da svolgersi con personale qualificato, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale previste dalla citata L. 104/92.

L'attivazione dell'assistenza specialistica nel contesto scolastico presuppone un intervento educativo di mediazione tra l'alunno con disabilità e il gruppo classe, mediante interventi di accompagnamento e di supporto ai processi di formazione e socializzazione, attraverso la valorizzazione e l'utilizzo delle competenze dell'alunno, la promozione di un clima di accoglienza e l'ascolto nei contesti di relazione.

Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze dei destinatari, l'organizzazione e la collaborazione tra il Consorzio e l'Appaltatore, devono essere ispirate al principio di flessibilità.

## **ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017, secondo l'articolazione prevista dal calendario scolastico regionale, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

L'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

## **ART. 3 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO**

La ditta appaltatrice si obbliga a consentire, a richiesta del Consorzio, il rinnovo del contratto per un massimo di cinque anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dal Consorzio, disgiuntamente, per il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno.

L'opzione verrà esercitata non oltre il termine della fine del mese di giugno precedente l'anno scolastico per il quale si intende rinnovare il contratto.

La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, a garantire la proroga del contratto in essere per il periodo di mesi sei, e comunque per il tempo necessario al completamento della procedura di gara esperita per l'individuazione del nuovo contraente. In tale ipotesi il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal subentro del nuovo gestore.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è facoltà del Consorzio richiedere, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 si specifica che il contratto potrà subire le seguenti ulteriori modifiche:

1) I prezzi offerti dall'appaltatore saranno soggetti a revisione effettuata in base all'incremento dell'indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) intercorrente tra il mese di agosto dell'anno in cui si procede alla revisione rispetto al mese di agosto dell'anno precedente.

La prima revisione prezzi sarà effettuata con decorrenza da settembre 2017 con riferimento all'incremento intercorso nel periodo da agosto 2016 a agosto 2017 e per gli anni successivi si applicherà il medesimo criterio.

2) All'appaltatore potranno essere affidati servizi aggiuntivi e/o complementari di supporto amministrativo e prestazioni professionali in ambito socio sanitario e psicopedagogico – strettamente collegate a quelle oggetto della prestazione principale – qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano disponibili specifici finanziamenti, anche ad opera di Enti terzi.

#### **ART. 4 DESTINATARI**

Sono destinatari degli interventi gli alunni con disabilità per cui la Commissione Tecnica Interistituzionale, istituita ai sensi dell'Accordo di Programma e definita nel Protocollo operativo vigente, approvato dai trentotto Comuni aderenti alla gestione associata, ha valutato ed autorizzato l'attivazione del servizio.

#### **ART. 5 AMBITO TERRITORIALE**

L'ambito territoriale di riferimento per l'erogazione del servizio è quello relativo alle sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dagli alunni disabili residenti nei trentotto Comuni aderenti alla gestione associata di seguito riportati:

Agliè – Alice Superiore – Andrate – Banchette – Borgiallo – Caravino – Carema - Castelnuovo Nigra – Cintano - Colleretto Castelnuovo - Colleretto Giacosa – Cossano Canavese – Fiorano Canavese – Issiglio – Ivrea – Lessolo - Lugnacco – Meugliano - Montalto Dora – Nomaglio – Parella – Pavone Canavese – Pecco – Quagliuzzo – Quassolo – Quincinetto – Rueglio – Salerano Canavese – Samone - Settimo Rottaro - Settimo Vittone – Strambinello – Tavagnasco - Torre Canavese – Trausella – Vico Canavese - Vidracco – Vistrorio.

#### **ART.6 CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA**

L'assistenza scolastica specialistica è da considerarsi attività interconnessa con quella educativa e didattica secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori in un unico disegno formativo.

La centralità del Servizio è assunta dal progetto personalizzato in riferimento all'intervento svolto dagli operatori incaricati ad elaborare e realizzare i progetti educativi di supporto agli alunni con disabilità.

Il Servizio è svolto nelle sedi scolastiche e deve essere gestito in stretta collaborazione con il servizio sociale professionale territoriale e con l'Area della Direzione del Consorzio secondo le modalità contenute nel presente capitolato.

L'operatore del servizio non si sostituisce alla figura dell'insegnante di sostegno statale, né al personale A.T.A.

Al Consorzio compete:

1. l'individuazione degli obiettivi del servizio, in accordo con i Comuni;
2. la supervisione complessiva degli interventi attivati e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti personalizzati;
3. Il controllo e la vigilanza del servizio gestito dall'Appaltatore, nei modi ritenuti più idonei compreso l'accertamento dei requisiti e sopralluoghi negli ambiti in cui è prestato il servizio;
4. la verifica dei risultati sulla base degli obiettivi generali e specifici stabiliti all'inizio dell'anno scolastico;
5. la verifica del livello di soddisfazione della famiglia e della scuola;

6. la promozione e l'individuazione di azioni di rete/sistema tra organizzazioni e operatori coinvolti.

Quanto sopra nel pieno rispetto dell'art. 1655 del C.C. e dell'art. 29 D.Lgs 10.09.2003 n. 276 in merito al riconoscimento all'Appaltatore dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane, nonché del rischio d'impresa.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico in base a quanto valutato ed autorizzato dalla Commissione Tecnica Interistituzionale, l'Appaltatore e il Consorzio concordano:

- gli incontri di monitoraggio tra il Responsabile dell'Area Integrativa ed il Responsabile individuato dall'*Appaltatore*;
- la programmazione di eventuali incontri di presentazione del servizio e degli operatori alle famiglie degli alunni;
- le modalità di verifica dei progetti personalizzati;

### **6.1 Procedura per attivare il progetto personalizzato di assistenza scolastica specialistica.**

- a. Il Consorzio riceve le richieste di attivazione in base a quanto definito dall'Accordo di Programma e dal Protocollo Operativo per la gestione associata del servizio;
- b. Le richieste sono valutate all'interno di una Commissione Tecnica Interistituzionale che definisce il monte ore settimanale a favore degli alunni;
- c. Il Consorzio comunica all'*Appaltatore* l'elenco degli allievi da prendere in carico, del relativo monte ore settimanale e della data di attivazione del servizio;
- d. L'*Appaltatore* deve procedere come segue:
  - individuare l'operatore di riferimento da destinare ad ogni singolo alunno prevedendo già un operatore in grado di garantire le eventuali sostituzioni;
  - comunicare al Consorzio, 5 giorni prima dell'inizio dell'intervento richiesto, l'elenco degli operatori assegnati a ciascun alunno;
  - avviare gli interventi nella data indicata dal Consorzio;
  - elaborare e consegnare il Progetto Personalizzato per ogni minore, entro il 15 ottobre dell'anno scolastico in corso, salvo diverso accordo;
- e. Per le richieste successive all'inizio dell'anno scolastico, in seguito a formale comunicazione del Consorzio, l'appaltatore deve:
  - adottare, per l'avvio dell'intervento, la medesima procedura di cui sopra;
  - elaborare e consegnare entro cinque settimane il Progetto Personalizzato al Consorzio;
- f. Il Progetto Personalizzato sarà oggetto di validazione da parte del Consorzio;

### **6.2 Assenza dell'alunno in carico**

- a) In caso di assenza non programmata, temporanea e imprevista dell'alunno, l'operatore informa tempestivamente il Responsabile del Servizio dell'Appaltatore di cui al successivo art. 8 e può restare a scuola (solo ed esclusivamente nel corso della prima giornata di assenza) per attività correlate allo svolgimento del programma dell'alunno assente. In ogni caso il personale educativo non può svolgere attività di supplenza del personale docente – curriculare e di sostegno – né seguire minori a lui non assegnati;
- b) Nel caso in cui l'operatore sia invece stato avvertito in tempo utile dell'assenza del minore, in quella giornata non sarà in servizio per le ore previste in favore dell'alunno stesso e non si potranno recuperare in seguito;
- c) Qualora l'assenza dell'alunno sia programmabile (es. ricovero ospedaliero), il Responsabile del servizio, d'intesa con il Consorzio e la scuola, possono valutare le eventuali modalità di utilizzo del monte ore educativo.

### **6.3 Assenze e sostituzioni dell'operatore**

Prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre le ore 9.00 l'*Appaltatore* deve comunicare l'assenza dell'operatore alla Scuola e tramite e-mail al Consorzio indicando, non appena possibile quanto segue :

1. il periodo di assenza;
2. il nominativo del sostituto;
3. per le situazioni di particolare gravità, individuate concordemente dal Consorzio e dall'*Appaltatore*, lo stesso dovrà attivare immediatamente la sostituzione del personale.

Per tutti gli altri casi la sostituzione dovrà essere garantita entro 24 ore dall'assenza; l'*Appaltatore*, quando possibile, individua un solo sostituto, in possesso di qualifica, per l'intero periodo di assenza.

#### 6.4 Orario dell'intervento

L'orario dell'intervento sarà concordato con le insegnanti di classe, di sostegno e l'operatore del servizio di assistenza scolastica specialistica sulla base del Progetto Personalizzato e comunicato al Consorzio all'avvio dell'intervento.

Il servizio dovrà essere prestato nei mesi relativi al calendario scolastico, nei cinque giorni settimanali feriali e nella fascia oraria 8,00/16,30, con possibile estensione, da concordare preventivamente con il Consorzio, per esigenze particolari. È inoltre prevista la possibilità d'interventi continuativi, diurni e notturni, in occasione di uscite didattiche (gite).

#### 6.5 Gite e uscite didattiche

L'operatore potrà partecipare a gite e uscite didattiche comprese nel progetto scolastico, se la sua presenza sarà ritenuta necessaria e richiesta espressamente dalla scuola.

La scuola che richiede la presenza dell'operatore dovrà inviare al Responsabile della ditta aggiudicataria ed al Consorzio tramite e-mail la richiesta con almeno 15 giorni di preavviso indicando giorno, ora di partenza, orario di rientro e luogo ove si svolgerà l'uscita, al fine di agevolare l'organizzazione del servizio.

L'Appaltatore, in accordo con il Consorzio, si riserverà di autorizzare in tempo utile la partecipazione alla gita, dandone comunicazione all'operatore interessato e confermando formalmente alla scuola attraverso l'invio di una comunicazione.

Tutte le ore di prestazione in più saranno poi recuperate dall'operatore con modalità e tempi da concordare con il Responsabile del Servizio della ditta aggiudicataria comunque all'interno del monte ore annuale destinato all'alunno.

### ART. 7

#### MONTE ORE ANNUO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

Per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica si prevede indicativamente un monte ore pari a circa **11.500** ore per anno scolastico.

A titolo esemplificativo si evidenziano di seguito le sedi scolastiche in cui è prevista nel corrente anno scolastico l'attivazione del servizio:

ISTITUTO SCOLASTICO	ORDINE DI SCUOLA E SEDE	NUMERO MINORI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONO	SCUOLA DELL'INFANZIA - TAVAGNASCO	1
	SCUOLA PRIMARIA - TAVAGNASCO	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - SETTIMO VITTONO	2
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - BORGOFRANCO	1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VISTRORIO	SCUOLA INFANZIA - LUGNACCO	1
	SCUOLA PRIMARIA - LORANZE'	1
	SCUOLA PRIMARIA - VISTRORIO	1
	SCUOLA PRIMARIA - RUEGLIO	1
	SCUOLA PRIMARIA - VICO CANAVESE	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - VICO CANAVESE	1
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - BUROLO	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - VESTIGNE'	2
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PAVONE CANAVESE	SCUOLA INFANZIA - PAVONE CANAVESE	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - PAVONE CANAVESE	1

	SCUOLA PRIMARIA - BANCHETTE	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - BANCHETTE	1
	SCUOLA PRIMARIA - SAMONE	1
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 DI IVREA</b>	SCUOLA INFANZIA SAN GIOVANNI - IVREA	2
	SCUOLA INFANZIA SANT'ANTONIO - IVREA	2
	SCUOLA PRIMARIA MASSIMO D'AZEGLIO - IVREA	2
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ex Arduino) - IVREA	4
<b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 DI IVREA</b>	SCUOLA INFANZIA DORA BALTEA - IVREA	1
	SCUOLA INFANZIA DON MILANI - IVREA	1
	SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - IVREA	1
	SCUOLA PRIMARIA OLIVETTI - IVREA	3
	SCUOLA PRIMARIA SAN BERNARDO - IVREA	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (ex Falcone) - IVREA	1
	SCUOLA PRIMARIA – MONTALTO DORA	1
	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – MONTALTO DORA	1
<b>DIREZIONE DIDATTICA - CASTELLAMONTE</b>	SCUOLA INFANZIA – COLLERETTO CASTELNUOVO	1
	SCUOLA PRIMARIA – AGLIE'	2
	SCUOLA PRIMARIA – BAIRO/TORRE CANAVESE	1

Il Consorzio si riserva la facoltà di incrementare il servizio nel caso di eventuali ulteriori deleghe di gestione da parte di altri enti locali. La ditta appaltatrice in tal caso si impegna a svolgere il servizio rispettando le medesime condizioni economiche ed esecutive offerte in sede di gara senza possibilità di richiedere alcun compenso aggiuntivo.

## **ART. 8 ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI COLLABORAZIONE**

Per garantire una corretta e funzionale gestione del servizio, con un'efficace integrazione fra le diverse componenti che concorrono al suo funzionamento, viene identificato quale riferimento del servizio in oggetto del presente appalto il Responsabile dell'Area Integrativa.

1. L'*Appaltatore* identifica tra il proprio personale un Responsabile ed un eventuale sostituto che concorderà con il Consorzio la programmazione e gli obiettivi della gestione del servizio;
2. Il Consorzio ha la responsabilità di garantire il monitoraggio dei progetti personalizzati erogati, di migliorarne i livelli di efficacia e di efficienza, di promuovere l'informazione inerente l'erogazione del servizio nei confronti dei Comuni e di mantenere i rapporti amministrativi con l'*Appaltatore*;
3. L'*Appaltatore* avrà il compito di:
  - gestire le risorse umane, promuovendone la formazione e lo sviluppo;
  - proporre al Consorzio le soluzioni ottimali per la gestione associata del servizio in relazione alle specificità del territorio;
  - ottimizzare le ore di formazione obbligatorie previste dal CCNL, in relazione ai bisogni effettivi degli alunni in carico e del gruppo degli operatori, agevolandone la partecipazione;
4. Il Responsabile del servizio individuato dall'*Appaltatore* sarà tenuto ad illustrare agli operatori le caratteristiche del progetto presentato in fase di gara e ad acquisire dagli stessi tutti quegli elementi che possono portare ad un miglioramento del servizio erogato;

5. L'*Appaltatore* dovrà compilare e tenere costantemente aggiornato l'elenco degli alunni, suddivisi per Comune e per tipo e ordine di scuola;
6. L'*Appaltatore* dovrà inoltre rendicontare, con cadenza mensile, le ore svolte per ogni alunno in carico, suddivise per Comune di residenza e per ordine di scuola;
7. Al termine dell'anno scolastico l'*Appaltatore* sarà obbligatoriamente tenuto a presentare al Consorzio una relazione scritta in merito all'attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell'attività.

L'*Appaltatore* dovrà collaborare stabilmente con il servizio sociale professionale territoriale per la valutazione degli interventi erogati e del raggiungimento degli obiettivi in merito ad ogni alunno in carico, evidenziando eventuali problematiche a scuola e/o con la famiglia.

Gli operatori nello svolgimento della loro attività sono tenuti al rispetto del segreto professionale oltre che a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. .  
Eventuali osservazioni e reclami pervenuti direttamente al Consorzio da parte della scuola e/o dalle famiglie degli alunni verranno verificate con il Responsabile del Servizio della ditta aggiudicataria.

## **ART.9 PERSONALE**

**9.1 L'operatore per l'autonomia e la comunicazione personale** - Il personale della ditta *Aggiudicataria* dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio tenendo in considerazione le indicazioni pervenute dal Consorzio.

Il Servizio di Assistenza scolastica specialistica dovrà essere prestato da personale in possesso dei seguenti titoli :

1. operatori in possesso della Laurea in Educazione Professionale (Classe LSNT-2) riconosciuta ai sensi del D.M. 520 del 8 ottobre 1998 *"Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502"*;
2. operatori in possesso di titoli professionali equipollenti al titolo di Educatore Professionale, come da D.M. del 27 luglio 2000 *"Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base"*;
3. operatori in possesso di Diplomi o attestati di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo del pregresso ordinamento conseguito in esito a corsi formativi biennali o triennali post secondari, riconosciuti dalla Regione (L.845/78) che potranno presentare istanza per ottenere il riconoscimento di equivalenza al titolo di cui al D.M. 520/1998, sulla base delle disposizioni contenute all'interno del D.P.C.M. del 26 luglio 2011 *"Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4 co. 2 della Legge 26 febbraio 1999, n.42. (11°10956)"*;
4. operatori che, successivamente alla emanazione del D.M. n. 520/1998 e del D.M. del 27 luglio 2000, hanno acquisito Diplomi o attestati di educatore professionale in esito a corsi formativi biennali o triennali post secondari rilasciati dal sistema della formazione professionale regionale, riconosciuti ai sensi della L. 21 dicembre 1978, n. 845 *"Legge –quadro in materia di formazione professionale"*;
5. operatori in possesso della Laurea in scienze dell'educazione – indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum Educatore Professionale (D.M.11 febbraio 1991, D.M.17 maggio 1996, D.M.3 novembre 1999);
6. operatori con qualifica O.S.S. limitatamente ad alcune situazioni particolari segnalate dalla Commissione Interistituzionale.

L'*Appaltatore* dovrà impegnarsi a garantire la continuità lavorativa al personale, già impiegato nella gestione dei servizi riconoscendo altresì il livello economico raggiunto con l'anzianità di servizio maturata.

Questo al fine di consentire la continuità della relazione educativa tra operatore e alunno con disabilità, quale elemento qualificante per il raggiungimento degli obiettivi di promozione dell'autonomia e di integrazione individuati come prioritari.

In caso di nuove assunzioni l'*Appaltatore* dovrà impegnarsi a sostituire gli operatori in servizio con personale in possesso del titolo di Educatore Professionale o O.S.S. legalmente riconosciuto.

I nominativi degli operatori, i rispettivi curricula, le qualifiche e i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, dovranno essere comunicati al Consorzio, prima dell'avvio del servizio.

Qualsiasi variazione degli stessi e ogni sostituzione di personale definitiva o temporanea dovrà essere sempre preventivamente comunicata al Consorzio.

Il Consorzio inoltre si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inadeguato e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato.

L'operatore per l'autonomia e la comunicazione personale svolge il proprio ruolo nelle scuole (dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado), supportando l'alunno con disabilità in tutte le attività espressive ed educative necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Personalizzato, adattando gli strumenti e le modalità di lavoro alle esigenze specifiche dei singoli alunni con la finalità prioritaria di favorire l'autonomia, i processi di apprendimento e l'integrazione nel gruppo classe.

**9.2 Responsabile del servizio (organizzativo e del personale)** - L'*Appaltatore* dovrà individuare un Responsabile del servizio (organizzativo e del personale) con capacità professionali di programmazione, organizzazione e gestione del personale, con almeno due anni di esperienza documentata in analogo servizio. Il Responsabile dovrà essere facilmente reperibile ed in grado di rispondere ad eventuali emergenze attivando risposte celeri e tempestive. Avrà funzioni di coordinamento del servizio e del personale per conto dell'*Appaltatore*.

Il Responsabile deve inoltre:

- *acquisire e condividere con gli operatori le informazioni relative all'alunno e all'andamento del progetto;*
- *garantire disponibilità agli incontri programmati con le scuole e ad incontri specifici che si rendessero necessari per situazioni particolari e/o critiche;*
- *supervisionare i Progetti Personalizzati;*
- *garantire la partecipazione agli incontri con il Responsabile dell'Area Integrativa del Consorzio;*
- *garantire l'aggiornamento costante sull'andamento del progetto di intervento, sulla situazione degli alunni, su eventuali problemi e criticità con particolare riferimento alle segnalazioni ricevute dagli Istituti scolastici e dalle famiglie.*

**9.3 Referenti dei Progetti Personalizzati:** al fine di monitorare i Progetti Personalizzati si richiede che per ogni alunno preso in carico sia individuato un Referente che deve raccordarsi con il Responsabile del Servizio per la supervisione delle attività e dei Progetti Personalizzati. I Referenti devono inoltre garantire la il raccordo con gli Assistenti Sociali di riferimento dei singoli alunni.

## **ART. 10 PERSONALE DELL'APPALTATORE**

L'*Appaltatore* dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto del presente contratto, le condizioni normative in materia di assistenza, previdenza, assicurazioni obbligatorie e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali ed accordi locali integrativi dello stesso, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'*Appaltatore* è tenuto, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.

L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti per legge e da regolamento a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, anche se la stessa non aderisce ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. Al personale dovranno essere riconosciuti gli scatti di anzianità maturati e maturandi, ed eventuali condizioni più favorevoli acquisite *ad personam*.

Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche periodiche sulla corretta applicazione dei contratti di lavoro, anche di concerto con organismi competenti.

L'Appaltatore garantisce, nella fase di reclutamento, la precedenza di riassunzione al personale impiegato nel precedente appalto per gli stessi servizi garantendo allo stesso il livello d'assunzione in essere con il

precedente appalto, nei modi e nelle condizioni previste dalle vigenti leggi, dal presente capitolato e dal C.C.N.L di categoria.

L'Appaltatore si obbliga a garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori così come previsto dal C.C.N.L..

Il Consorzio potrà richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, e foglio paga e ogni altro documento tecnico amministrativo relativo alle assunzioni, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Appaltatore non risultasse in regola con gli obblighi, il Consorzio provvederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Impresa che segue immediatamente l'Appaltatore in graduatoria. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Consorzio.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'appaltatore

L'Appaltatore deve portare a conoscenza dei propri dipendenti l'estraneità del Consorzio al rapporto di lavoro instaurato dal medesimo Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si impegna a manlevare ed a tenere indenne, in via incondizionata e totale, il Consorzio circa qualunque pretesa avanza dai dipendenti dell'appaltatore nei confronti del Consorzio medesimo.

I dipendenti dell'appaltatore in servizio dovranno portare apposita tessera di riconoscimento come previsto dalla vigente normativa

L'esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

## **ART. 11**

### **APPLICAZIONE DEL D.LGS 81/2008 E PREVENZIONE DEI RISCHI**

L'appaltatore è tenuto a ottemperare a tutte le prescrizioni emanate con il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consorzio potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato. In particolare l'Appaltatore è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi inerenti all'esecuzione dell'appalto, riguardanti, tra l'altro:

- a) l'esito della sorveglianza sanitaria per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
- b) l'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori affinché gli stessi abbiano ricevuto un'adeguata informazione su:
  1. I rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Appaltatore.
  2. Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
  3. I rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
  4. I pericoli connessi all'uso delle sostanze chimiche sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
- c) l'avvenuta formazione in occasione di:
  1. Assunzione.
  2. Del trasferimento o cambiamento di mansioni.
  3. Dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
  4. Dell'informazione periodica in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- d) L'avvenuta attuazione tecnica e organizzativa per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Che per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati abbiano ricevuto delle istruzioni d'uso alle condizioni di impiego .
- e) L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali in modo che i DPI siano impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
- f) La movimentazione manuale dei carichi. Per la tipologia del lavoro non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato le misure organizzative necessarie per ridurre il rischio che la movimentazione comporta, tenendo presente come riferimento l'allegato VI. Informazione e formazione.

g) L'avvenuta valutazione e relativi provvedimenti circa la protezione dei lavoratori da eventuali agenti biologici. Le misure specifiche per gli addetti sanitari affinché siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati .

Se la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori :

1. Le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione.
2. Le misure igieniche da osservare.
3. La funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego.

L'*Appaltatore* è tenuto a comunicare al Consorzio il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per il servizio del seguente capitolato non sono state riscontrate interferenze tra l'attività svolta dal Consorzio e dall'*Appaltatore*.

I costi per la sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze è quindi pari a zero.

## **ART. 12 OTTEMPERANZA AL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.**

Ogni dipendente della ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti gli alunni e gli operatori, dei quali abbia avuto notizie durante l'espletamento del proprio servizio.

In particolare, si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

La ditta appaltatrice alla firma del contratto sarà nominata responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.; la stessa dovrà provvedere alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi alla stazione appaltante.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il personale dell'*Appaltatore* deve, altresì, osservare – per quanto compatibile – il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18/12/2013.

## **ART. 13 CONTROLLI**

E' facoltà del Consorzio effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall' *Appaltatore* alle prescrizioni contenute nel Capitolato e nell'offerta.

L'*Appaltatore* è obbligato a fornire ai referenti incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso alla documentazione che verrà richiesta.

## **ART.14 PENALITÀ**

La ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio previsto nel presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di penali ammontanti, singolarmente, da un minimo di 100,00= ad un massimo di 1.500,00=, qui di seguito indicate in via meramente esemplificativa:

<b>1</b>	€ 100,00	per ogni giorno lavorativo di ritardo dalla data di avvio degli interventi indicata dal
----------	----------	---

		Consorzio, per il MANCATO AVVIO DEGLI INTERVENTI in riferimento ad ogni singolo alunno.
<b>2</b>	€ 100,00	per ogni giorno lavorativo per la mancata COMUNICAZIONE DELL'ASSENZA DELL'OPERATORE come previsto dal capitolato;
<b>3</b>	€ 200,00	per ogni giorno lavorativo in caso di mancata SOSTITUZIONE DELL'OPERATORE nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato;
<b>4</b>	€ 250,00	per ogni giorno lavorativo in cui si verifichi l'inosservanza parziale o totale degli ORARI DEL SERVIZIO che ne pregiudichino il corretto svolgimento;
<b>5</b>	€ 250,00	per ogni giorno di irreperibilità del Responsabile del Servizio e della gestione del personale e del suo sostituto;
<b>6</b>	€ 500,00	per comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli alunni, fatto salvo ulteriori provvedimenti
<b>7</b>	€ 1.500,00	per personale inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato;
<b>8</b>	€ 500,00	Per ogni altro inadempimento alle obbligazioni assunte con il presente capitolato e non previste nei casi precedentemente indicati

Al verificarsi di una delle ipotesi per cui si deve applicare la penale si adatterà il seguente procedimento:

- Il Consorzio contesterà per iscritto mediante PEC 'addebito alla ditta appaltatrice nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.
- La ditta entro 5 giorni dovrà formulare le proprie osservazioni sulla contestazione formulata mediante nota scritta da inviare mediante PEC in termine utile.
- Il Consorzio adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento della nota della Ditta o dalla scadenza del termine di presentazione delle controdeduzioni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura della ditta appaltatrice nella sua integrità pena la risoluzione del contratto.

#### **ART. 15 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA**

L'*Appaltatore* si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Consorzio sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo l'Impresa dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

R.C. verso dipendenti:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

L'Impresa si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per R.C. per i danni cagionati dai soggetti disabili in carico, ad altri utenti, al personale dell'Impresa ed a terzi con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

L'esistenza di tale polizza specifica non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Il Consorzio è conseguentemente esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. A tal fine l'*Appaltatore* si impegna a manlevare ed a tenere indenne, in via totale ed incondizionata, il Consorzio da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da terzi. Le spese e i danni che il Consorzio dovesse eventualmente

sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della ditta appaltatrice ed in ogni caso da queste rimborsate.

L'impresa appaltatrice si impegna a mantenere la copertura assicurativa in corso per l'intera durata dell'appalto e a comunicare al Consorzio eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, l'Appaltatore dovrà produrre nuova polizza assicurativa R.C.T. con i massimali e le condizioni sopra indicate.

I massimali dovranno essere aggiornati a cura della ditta aggiudicataria qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.

#### **ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona esecuzione del servizio, l'impresa dovrà presentare, una cauzione costituita nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La cauzione definitiva sarà restituita ad ultimazione del servizio affidato. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 17 SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Qualora per il Consorzio si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della ditta aggiudicataria in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla ditta aggiudicataria, il Consorzio si riserva la facoltà di incaricare alla gestione del servizio in oggetto la seconda ditta in graduatoria, previa valutazione, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

#### **ART. 18 STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata soggetta a registrazione e sottoscritto a cura del Legale Rappresentante del Consorzio.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

**L'appaltatore è tenuto, inoltre, al rimborso della spese della presente gara, determinate nella somma di euro 10.000,00=.**

#### **ART. 19 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre a quanto dettato dal presente capitolato, ogni norma di Legge, Decreto e Regolamento vigenti o che siano emanati durante la gestione del servizio, in tema di assicurazioni sociali e previdenziali, o che siano comunque applicabili al settore in oggetto.

#### **ART. 20 TRACCIABILITÀ PAGAMENTI**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa

#### **ART. 21 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il compenso che il Consorzio riconosce all' Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni disciplinate dagli atti di gara è il prezzo orario offerto in sede di gara.

L'Impresa, per il servizio di cui al presente appalto, dovrà emettere mensilmente fattura. Alla fattura, dovrà essere allegata il prospetto del monte ore svolto mensilmente a favore di ogni singolo alunno, per comune di residenza e istituto scolastico, vidimato dal Responsabile del servizio. **La mancata consegna di tale modulistica rende non liquidabili le fatture.**

Il direttore dell'esecuzione provvederà alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio indicato nella fattura e relativo allegato.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza e quant'altro dovuto.

## **ART.22 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO**

Il Consorzio procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. Pertanto, durante il periodo necessario ad acquisire la certificazione di regolarità contributiva, i termini di pagamento sono sospesi.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il Consorzio declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:  
– omessa indicazione in fattura dei riferimenti relativi all'istituto di credito, coordinate bancarie e relativi allegati sopra citati;  
– DURC irregolare.

## **ART. 23 PAGAMENTI A SALDO**

Al termine del periodo di affidamento previa verifica della regolare esecuzione del servizio e acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva secondo quanto indicato nell'art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il Consorzio provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50%

## **ART. 24 CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio. Trova applicazione l'articolo 106, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50..

## **ART. 25 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà diretta da un direttore dell'esecuzione che sarà nominato dal Consorzio.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

L' *Appaltatore* è tenuto a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

## **ART. 26 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Ad avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L' *Appaltatore* è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Consorzio per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, il Consorzio ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell' *Appaltatore* o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.

Il verbale di sospensione deve essere firmato dall' *Appaltatore*.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall' *Appaltatore*.

## **ART. 27 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Consorzio e/o l'*Appaltatore* dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. L'*Appaltatore* dovrà, inoltre, assicurare, in ogni caso, il rispetto della disciplina dettata in materia di servizi pubblici essenziali, nei limiti della compatibilità con il presente appalto.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezione imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del Consorzio che della ditta appaltatrice che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

## **ART. 28 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

Qualora l'Impresa aggiudicatrice non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio.

## **ART. 29 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- a) violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- b) sospensione o abbandono non motivate del servizio;
- c) sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- d) in caso di cessione dell'Azienda, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di liquidazione e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore.
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- f) subappalto totale o parziale del servizio;
- g) impiego di personale non dipendente;
- h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Consorzio;
- i) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne la ditta delle spese sostenute dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
- j) quando a carico degli aggiudicatari sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudizio per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- k) false dichiarazioni o fatturazioni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il Consorzio non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale, affidando d'urgenza il servizio ad altra ditta.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, convenendosi sufficiente il preavviso di 15 giorni mediante PEC o lettera raccomandata, secondo l'articolo 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

In tutti i casi l'Amministrazione incamererà la cauzione versata dalla ditta appaltatrice, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno,

Nel caso di risoluzione del contratto per quanto previsto dalla **lettera i)** il Consorzio destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal Personale e dagli Istituti Previdenziali.

E' preciso obbligo dell'*Appaltatore* comunicare immediatamente lo stato della ditta (scioglimento, liquidazione, fallimento, presentazione di eventuali istanze di fallimento dai creditori o dallo stesso appaltatore, nonché di concordato preventivo).

### **ART. 30 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore dei servizi comporta, lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizi sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Riguardo alle A.T.I., in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, il Consorzio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra azienda impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ai sensi dell'art. 48, commi 17 e 18. del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

### **ART. 31 SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto e/o la cessione del contratto non sono consentiti.

### **ART. 32 FORO COMPETENTE**

Per eventuali ricorsi all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Ivrea. E' esclusa qualsiasi forma di arbitrato e di clausola compromissoria.